

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

## SOMMARIO

Articolo	DESCRIZIONE
<b>CAPO I – NORME GENERALI</b>	
1	Oggetto del regolamento
2	Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali
3	Loculi soggetti a concessione
4	Limiti alle concessioni
5	Divieti di concessione
6	Programmazione delle concessioni
<b>CAPO II – PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI</b>	
7	Atto di concessione
8	Durata delle concessioni
9	Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni
10	Concessioni per tumulazioni provvisorie
<b>CAPO III – DIRITTO ALL'USO</b>	
11	Aventi diritto all'uso
12	Ammissione alla tumulazione
13	Divieto di cessione dei diritti d'uso
<b>CAPO IV – MANUTENZIONE</b>	
14	Autorizzazione ad eseguire i lavori
15	Doveri in ordine alla manutenzione
<b>CAPO V – RINNOVO DELLE CONCESSIONI</b>	
16	Rinnovo delle concessioni
<b>CAPO VI – DECADENZA DELLE CONCESSIONI</b>	
17	Cause di decadenza
<b>CAPO VII – NORME TRANSITORIE</b>	
18	Censimento delle concessioni in atto
19	Regolarizzazione delle concessioni in atto
20	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
<b>CAPO VIII – NORME FINALI</b>	
21	Individuazione delle unità organizzative
22	Termine per la conclusione dei procedimenti
23	Entrata in vigore
24	Pubblicità del regolamento
25	Leggi ed atti regolamentari
26	Abrogazione di precedenti disposizioni
27	Sanzioni

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **rt. 1 - Oggetto del regolamento.**

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi cimiteriali.

### **rt. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali.**

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
- al «Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri».

### **rt. 3 - Loculi soggetti a concessione.**

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

### **rt. 4 - Limiti alle concessioni.**

La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;

---

Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) saranno esaminate dalla Giunta comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi.

### **rt. 5 - Divieti di concessione.**

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con deliberazione motivata dalla Giunta comunale, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

### **rt. 6 - Programmazione delle concessioni.**

La Giunta comunale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Nel caso in cui i loculi disponibili non fossero in numero superiore alle morti verificatesi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

La detta deliberazione dovrà essere immediatamente comunicata al Consiglio comunale con la proposta di un programma di intervento.

## **CAPO II PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI**

### **Art. 7 - Atto di concessione.**

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal segretario comunale.

L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta comunale.



#### **t. 8 - Durata delle concessioni.**

Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni.....50.....

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo V, i loculi torneranno nella piena disponibilità del comune.

#### **t. 9 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.**

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

#### **t. 10 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.**

La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che venga autorizzata dal Sindaco ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- b) che abbia una durata non superiore ad un anno;
- c) che venga stipulato regolare contratto;
- d) che venga versato il canone di concessione rapportato al .....5.....% della tariffa di cui al precedente articolo 9 per ogni mese di concessione.

### **CAPO III DIRITTO ALL'USO**

#### **rt. 11 - Aventi diritto all'uso.**

Il diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della disponibilità dei loculi concessi.

#### **Art. 12 - Ammissione alla tumulazione.**

Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a' sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

#### **Art. 13 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.**

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.

È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

### **CAPO IV MANUTENZIONE**

#### **Art. 14 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.**

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al «Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali».

#### **Art. 15 - Doveri in ordine alla manutenzione.**

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla soda e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abus.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

### **CAPO V RINNOVO DELLE CONCESSIONI**

#### **Art. 16 - Rinnovo delle concessioni.**

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;

b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

### **CAPO VI DECADENZA DELLE CONCESSIONI**

#### **Art. 17 - Cause di decadenza.**

La decadenza delle concessioni può avere luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il «verbale di consistenza» di quanto è oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.



Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della U.S.L.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendosi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

## CAPO VII NORME TRANSITORIE

### Art. 18 - Censimento delle concessioni in atto.

Entro DODICI mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà:

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito «registro - scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali»;
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

### Art. 19 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro DODICI mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, l'Ufficio comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

### Art. 20 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente articolo 12, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta comunale.

## CAPO VIII NORME FINALI

### Art. 21 - Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
1	Concessione di loculi	AREA TECNICA/ 2° SETTORE/ LAV.PUBBLICI TUTELA AMBIENTALE	ISTRUTTORE GEOMETRA

## rt. 22 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. l'ord.	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione
1	Concessione di loculi cimiteriali .....	30
.....	.....	.....

## rt. 23 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

## rt. 24 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia comunale.

## Art. 25 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
- il regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri;

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

## Art. 26 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

## Art. 27 - Sanzioni.

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.



Comune di TREVIIGNANO ROIANO (Prov. ROMA )

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
DEL C.C. n° 90  
del 29/12/1994

CONCESSIONE  
LOCULI  
CIMITERIALI

L'anno millenovecentonovanta..... (199.....), il giorno  
..... del mese di ....., presso la  
Residenza Comunale di ....., nell'Ufficio di Segreteria.

Avanti di me .....,  
Segretario del Comune di .....,  
per il disposto dell'art. 89 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, autorizzato a ricevere gli  
atti del Comune, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accor-  
do fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono perso-  
nalmente comparsi:

REPERTORIO  
N.....

Il/La Sig....., nato/a  
a..... il .....,  
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'inte-  
resse del Comune predetto, Cod. Fisc. 

--	--	--	--

 che rap-  
presenta nella sua qualità di .....

Il/La Sig.....,  
nato/a a..... il ....., residente a  
....., Via..... n.....,  
Cod. Fisc. 

--	--	--	--

; componenti della cui identità persona-  
le e capacità giuridica di contrattare io segretario sono personalmente certo.

**TRA LE PARTI**, come prima costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

a) Il Comune intestato, dà e concede, per la durata di anni....., decor-  
renti da oggi, al/alla summenzionato/a che accetta, per sé e suoi eredi, n.....,  
loculo/i, nel cimitero di .....

REGISTRO  
SCADENZIARIO  
N.....

Tale concessione resta disciplinata dalle seguenti norme e condizioni, che il/la Concessionario/a, per sé e suoi eredi, dichiara di accettare senza riserva alcuna:

**1)** - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente concessione;

**2)** - Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del/della Concessionario/a o suoi eredi che, all'uopo, dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte sia dall'Ufficio tecnico comunale che dall'autorità sanitaria competente. Rimangono, altresì, a carico del/della Concessionario/a o suoi eredi, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi concessi limitatamente alle opere ornamentali esterne, ivi compresi il marmo e la muratura di chiusura, da eseguirsi con muro di mattoni pieni a una testa e malta di cemento intonacate nella parte esterna;

**3)** - La finitura esterna del loculo dovrà essere contenuta nello specchio d'apertura e non dovranno essere occupati gli spazi circostanti di separazione dei loculi attigui;

**4)** - La presente concessione s'intende fatta ed accettata fra le parti ed operante alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria ora in vigore e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito essere emanate;

**5)** - La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di uso riservato alla persona del/della concessionario/a ed alla propria famiglia, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione;

**6)** - Nel caso di soppressione del Cimitero troveranno applicazione le norme di cui agli artt. 98 e 99 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;



**7)** - Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990, e di quello comunale, nonché delle norme generali sulle concessioni demaniali;

**8)** - Il/la Concessionario/a, oltre al prezzo del loculo, dovrà pagare, per la tumulazione, le tasse e diritti relativi stabiliti dal Comune;

**9)** - Entro tre mesi dalla sepoltura, dovrà essere posta una lapide in marmo sulla quale sarà scolpito il nome e cognome del defunto e l'anno di nascita e del decesso. Tale epigrafe potrà contenere altre indicazioni o decorazioni previa approvazione dell'Autorità Comunale;

**10)** - Il/la Concessionario/a, per il semplice fatto della stipulazione del presente contratto, accetta implicitamente e senza riserva, per sé e suoi eredi tutte le condizioni che regolano, o potranno regolare in futuro, la concessione dei loculi;

**11)** - Gli aventi diritto dovranno, allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, domandarne la riconferma, che verrà accordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta. In mancanza di tale domanda il/i loculo/i ritorneranno nella libera disponibilità del Comune;

**12)** - Le spese per bolli, diritti, registrazioni e tutte quelle eventuali conseguenziali che possono occorrere, sono a carico del/della Concessionario/a.

**13)** - Per l'illuminazione privata del/dei loculo/i oggetto della presente concessione troverà applicazione la speciale disciplina relativa alla «illuminazione privata delle sepolture cimiteriali» vigenti nel tempo, disciplina che il/la concessionario/a dichiara di conoscere perfettamente.

**14)** - Si dà atto che lo schema di questo contratto è stato approvato (art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142) con deliberazione esecutiva

n. 90, in data 29/12/1994


b) Il/i loculo/i dato/i in concessione alle condizioni di cui alla precedente lettera a) è/sono distinto/i con il/i numero/i .....  
lotto/i ..... fila/e .....

c) Le parti danno atto che, in corrispettivo della concessione di cui all'atto presente (determinato con deliberazione ..... in data....., n. ...., esecutiva), il/la concessionario/a ha versato alla tesoreria comunale la somma di Lire ..... (.....), come da bolletta della Tesoreria comunale in data ....., N. ...., onde il Comune concedente rilascia ampia e liberatoria quietanza, da valere in unico effetto con la bolletta sopra richiamata.

Il presente contratto, trattandosi di attività non rilevante ai fini dell'I.V.A., sarà sottoposto a registrazione in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 45 del T.U. 26/04/1986, n. 131, e 5, punto 2 della parte I<sup>a</sup> della tariffa. In parte a stampa completato da persona di mia fiducia e per mia cura, il presente contratto viene letto agli intervenuti i quali, riscontratolo conforme alla loro volontà, meco lo sottoscrivono.

**Il Rappresentante del Comune**

**Il/La Concessionario/a**



**Il Segretario Comunale**